

NOTIZIARIO N. 30 - 1 SETTEMBRE 2023

EVENTI *sviluppo pmi*

DA NOVEMBRE 2023
A LUGLIO 2024

**IFTS: TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO
IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC.**

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Trasmissione Covid-19: aggiornate le misure di prevenzione. pag. 4
- ◆ Regione Emilia-Romagna: incontro con il commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione Gen. Francesco Paolo Figliuolo. pag. 9

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Sari: supporto specialistico - Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. pag. 10
- ◆ Brevetti+ disegni+ marchi+ : pubblicati i bandi 2023 - aggiornamento sportelli Simest. pag. 11

FISCALE

- ◆ Settore termale/ricettivo/turistico e detassazione del lavoro (da giugno al 21 settembre 2023) straordinario festivo o notturno: chiarimenti sul «trattamento integrativo speciale». pag. 16

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato (da giugno a dicembre 2023) di under 30 che non lavorano/studiano e sono iscritti al programma garanzia giovani: ulteriori istruzioni INPS. pag. 31
- ◆ Artigiani, esercenti attività commerciale, datori di lavoro domestico, liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e decreto "alluvione": istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. pag. 34
- ◆ Aumento (da luglio a dicembre 2023) dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore: chiarimenti INPS. pag. 36
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di luglio 2023. pag. 39

IFTS: TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC

800 ORE DI CUI 240 DI STAGE

DA NOVEMBRE 2023 A LUGLIO 2024

ISCRIZIONE GRATUITA



0544 280280

sviluppo pmi

formazione@sviluppo.pmi

TERMINE ISCRIZIONI: VENERDÌ 20 OTTOBRE

FIGURA PROFESSIONALE

Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico.

Le competenze acquisite gli consentono di agire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati.

La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.

CONTENUTI

lingua inglese, algebra, elettronica e elettrotecnica, informatica industriale, disegno meccanico e progettazione, trasduttori e dispositivi di comando, motion control PLC, robotica industriale, malfunzionamento HW e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, automazione e data management, visita guidata transnazionale



SCOPRI DI PIÙ E CONTATTACI

TRASMISSIONE COVID-19: AGGIORNATE LE MISURE DI PREVENZIONE

Considerata sia la vigente normativa di legge (come modificata dall'art. 9 del d.l. n. 105/2023), che l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della corrente situazione epidemiologica, il ministero della Salute, con l'acclusa circolare n. 0025613 dell'11 agosto scorso, ha aggiornato le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di "SARS-CoV-2".



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteria ministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera LORO SEDI

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
info@fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
DGPRES – Uffici 3 - 4 -7 -9
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
www.izsmporciti.it

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale
Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti (CNT)
cnt@iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS SEDE

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e
dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: "Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2."

A seguito della pubblicazione in GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023 del DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118)”* che al Capo VI Art. 9. *“Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2”* modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, abrogando l’articolo 10 -ter (Isolamento e autosorveglianza) e sopprimendo all’articolo 13, comma 1, le parole «10 -ter , comma 2», considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della corrente situazione epidemiologica, si aggiornano le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.

PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 **non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.**

Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.

PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19

Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco VAIA

Firmato digitalmente da

Francesco Vaia

CN = Vaia Francesco
C = IT

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INCONTRO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE POST-ALLUVIONE
GEN. FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

Giovedì 31 agosto **Confimi Romagna**, firmataria del Patto per il Lavoro e per il Clima, ha partecipato all'incontro tenutosi a Bologna con il **Gen. Figliuolo**, il **Presidente della Regione Stefano Bonaccini** e tutte le parti sociali del sistema regionale: enti locali, sindacati, categorie economiche, professioni, università, ufficio scolastico regionale, terzo settore, enti camerali e banche.

Segnaliamo l'imminente arrivo di **3 nuove ordinanze** da parte del Commissario Straordinario, la prima che designerà la Regione Emilia-Romagna come soggetto attuatore per l'individuazione della **piattaforma telematica** su cui far girare le pratiche della ricostruzione, le successive riguarderanno le **procedure di rimborso** per famiglie e imprese.

I provvedimenti conterranno modalità, tipologie e tempi per ristorare i danni subiti **con l'obiettivo di perimetrare al meglio la situazione e arrivare a rimborsi fino al 100%** con la rassicurazione che si agirà nel minore tempo possibile e che a tutti sarà riconosciuto il dovuto.

Infine, per garantire la massima trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi, a **difesa della legalità** verranno predisposti **specifici Protocolli**, sul modello di quelli utilizzati nella ricostruzione post terremoto che portò a una strettissima collaborazione con Prefetture, Magistratura, Guardia di Finanza e Forze dell'Ordine su **appalti e affidamenti**.



**SARI: SUPPORTO SPECIALISTICO
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA**

Segnaliamo alle aziende interessate che da LUNEDÌ 4 SETTEMBRE sarà attivo il nuovo **servizio di supporto specialistico SARI** che permette di **accedere**, gratuitamente e in autonomia, anche da smartphone e tablet, **a tutte le informazioni e alla modulistica necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche Registro Imprese/Albo artigiani e per le richieste relative alle pratiche in corso di istruttoria.**

Per le urgenze l'utente deve compilare la **richiesta di evasione urgente** on line collegandosi al Sari link

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fera?apriSchedaMadre=N32407>

In particolare, cliccando sul link

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fera> si accederà al servizio di assistenza tecnica che consente di interagire con **quesiti scritti** attraverso un web form o di prenotare un appuntamento telefonico dal **lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17**, permettendo all'utente di programmare i tempi di risposta in base alle proprie esigenze organizzative, selezionando il riquadro "Contatta l'Assistenza" posto in basso a destra nella homepage di Sari.

A seguito dell'attivazione dei nuovi strumenti di assistenza telefonica/scritta, la casella registro.imprese@fera.camcom.it sarà disattivata e che il numero verde 800.010.955 rimane attivo per i seguenti servizi: Commercio estero, Diritto Annuale, Bollatura, Sanzioni, Certificati, visure, copie atti ed elenchi.

Si evidenzia altresì che per informazioni specifiche sulle attività regolamentate è attiva la mail leggispeciali@fe.camcom.it e che per le richieste di informazioni sulle **cancellazioni d'ufficio delle imprese e sull'assegnazione d'ufficio domicilio digitale-pec**, è attiva la mail cancellazioni@fera.camcom.it

E' consultabile l'elenco delle posizioni interessate alla cancellazione d'ufficio o all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale al seguente link **https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRFDTVQ9_PX2HqlxBAMixTNE-Y3PlexTido1r9TJLI8HnJkhjTIdMTVcCo2FYsV4V9wniQUqPazWXQ3/pubhtml**

Infine si comunica che le informazioni relative al **Codice LEI** (Legal Entity Identifier - codice alfanumerico, basato su uno standard internazionale, per identificare in modo univoco i soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari) sono reperibili sul sito <https://lei-italy.infocamere.it/leid/>

**BREVETTI+ DISEGNI+ MARCHI+
PUBBLICATI I BANDI 2023****AGGIORNAMENTO SPORTELLI SIMEST**

Segnaliamo la pubblicazione dei nuovi bandi per le tre misure finalizzate a valorizzare i titoli di proprietà intellettuale delle Piccole e Medie Imprese italiane.

Le domande di contributo potranno essere presentate con procedura a sportello a partire dai prossimi:

- 24 **ottobre** per Brevetti+
- 7 **novembre** per Disegni+
- 21 **novembre** per Marchi+

La tempestività nella predisposizione dei documenti e nell'invio della pratica sono quindi fattori cruciali per ottenere le agevolazioni, tutte a fondo perduto e in regime "de minimis", previste dai tre strumenti (allegate le tre schede riassuntive).

SIMEST – Aggiornamento sportelli

Ricordiamo che è ancora possibile presentare domanda sugli strumenti dedicati all'**INTERNAZIONALIZZAZIONE** delle imprese:

- **TEMPORARY EXPORT MANAGER**
- **INSERIMENTO MERCATI**
- **FIERE ED EVENTI**
- **E-COMMERCE**
- **CERTIFICAZIONI E CONSULENZE**

Lo strumento **INSERIMENTO MERCATI**, in particolare, è particolarmente interessante per le aziende che abbiano intenzione di aprire nuovi sedi commerciali all'estero ovvero di rafforzare sedi già esistenti: in questo caso l'agevolazione si estende non solo all'investimento, ma anche ai costi di mantenimento della sede per i 2 anni di durata del progetto (es: assunzioni di personale, affitto dei locali, ecc.).

Sono inoltre ancora aperti i bandi per:

- **TRANSAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA** (rafforzamento competitivo delle imprese esportatrici abituali)
- **RIMBORSO DANNI DIRETTI ALLUVIONE** (riservato alle imprese esportatrici abituali con sede nei territori colpiti dall'alluvione **di maggio 2023**)

Info: Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525 – ceccarelli@confimioromagna.it





**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

BREVETTI+ 2023

ENTE GESTORE	INVITALIA
BENEFICIARI	<p>PMI anche di nuova costituzione, con sede in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.</p> <p>b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";</p> <p>c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	Acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo.
SPESE AMMISSIBILI	<p>L'incentivo può finanziare l'acquisto di servizi specialistici relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (A)- organizzazione e sviluppo (B)- trasferimento tecnologico (C) <p>Il progetto non può basarsi su un unico servizio, deve essere presente almeno un servizio della macroarea A e gli importi richiesti per i servizi relativi alle macroaree B e C non possono superare il 40% del piano.</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l'80% dei costi ammissibili*.</p> <p><i>*Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di Ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.</i></p>



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

REGIME DI AIUTO	De minimis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica tramite portale Invitalia
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle 12:00 del 24 Ottobre 2023 fino ad esaurimento delle risorse

ALLEGATO A – SPESE AMMISSIBILI DISTINTE PER MACROAREA

A. PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE ED INDUSTRIALIZZAZIONE (incluso Proof of concept)

- Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
- Progettazione produttiva;
- Studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL;
- Progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- Analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- Test di produzione;
- Rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

B. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

- Servizi per la progettazione organizzativa;
- Organizzazione dei processi produttivi;
- Servizi di IT Governance;
- Analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- Definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Predisposizione di accordi di segretezza;
- Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- Contratto di collaborazione tra PMI ed istituti di ricerca / università



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

DISEGNI + 2023

ENTE GESTORE	Unioncamere
BENEFICIARI	MPMI
INTERVENTI AMMISSIBILI	Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno / modello
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, per l'acquisizione dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Realizzazione di prototipi;b) Realizzazione di stampe;c) Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto / disegno;d) Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;e) Consulenza specializzata nell'approccio al mercato e per la valutazione tecnico- economica del disegno / modello;f) Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) <p>Il disegno / modello deve essere registrato a decorrere dal 01/01/2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili (entro l'importo massimo di € 60.000) così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 13.000,00 per le spese di cui alla lettera a;- € 35.000,00 per le spese di cui alla lettera b;- € 10.000,00 per le spese di cui alla lettera c;- € 5.000,00 per le spese di cui alla lettera d;- € 8.000,00 per le spese di cui alla lettera e;- € 2.500,00 per le spese di cui alla lettera f.
REGIME DI AIUTO	De minimis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica con firma digitale dal L.R.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

MARCHI + 2023

ENTE GESTORE	UNIONCAMERE
BENEFICIARI	MPMI
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), a decorrere dal 01/01/2020</p> <p>Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), a decorrere dal 01/01/2020</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Spese per servizi specialistici dedicati a</p> <ul style="list-style-type: none">• Progettazione della rappresentazione del marchio (professionista grafico titolare di partita IVA);• Assistenza per il deposito;• Ricerche di anteriorità;• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi conseguenti al deposito della domanda di registrazione; <p>Tasse di deposito presso EUIPO, UIMB e presso OMPI per la registrazione internazionale.</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Misura A – contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 6.000,00</p> <p>Misura B – contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 9.000,00</p> <p>Ciascuna impresa può presentare più domande, anche per designazioni successive, fino ad ottenere un contributo cumulativo massimo di € 25.000,00</p>
REGIME DI AIUTO	De Minimis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica su portale Unioncamere (procedura a sportello)
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023

SETTORE TERMALE/RICETTIVO/TURISTICO E DETASSAZIONE DEL LAVORO (DA GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2023) STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO: CHIARIMENTI SUL «TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE»

Nel punto “2” dell’acclusa circolare n. 26 del 29 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a quanto prevede l’art. 39-bis del d.l. n. 48/2023 (introdotto dalla legge di conversione 3/7/2023 n. 85 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2023), che, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di manodopera, per il periodo 1 giugno-21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, riconosce un **trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno o alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi**

Si segnala che nel punto “1” della disposizione dell’Amministrazione finanziaria vengono diramate le istruzioni relative all’imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 29 agosto 2023

OGGETTO: *Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48)*

INDICE

PREMESSA	3
1. Imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	4
1.1 Ambito oggettivo e soggettivo	4
1.2 Modalità applicative e limiti	7
1.3 Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.....	9
2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale	12

PREMESSA

I commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023)¹, introducono, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti.

Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023.

Con la presente circolare, inoltre, si forniscono chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale disciplinato dall'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro)², convertito, con modificazioni, dalla

¹ L'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge di bilancio 2023 dispone che: «58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.

61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000».

² L'articolo 39-*bis* del Decreto Lavoro dispone che: «1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

legge 3 luglio 2023, n. 85, a favore dei lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale.

1. Imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1.1 Ambito oggettivo e soggettivo

Secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il «reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

L'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore e, pertanto, le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.

Dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in termini generali la nozione di reddito di lavoro dipendente e di prevedere poi specifiche ipotesi di esclusione, si desume che i redditi indicati come esclusi rientrino nella nozione generale di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del TUIR, atteso che, diversamente opinando, non vi sarebbe alcuna necessità di prevederne l'esclusione (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione del 30 settembre 2021, n. 26512).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Ciò premesso e con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, con i citati commi da 58 a 62 è stata prevista, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente³, «*un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro*».

Il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della l. n. 287 del 1991⁴.

Di seguito, ai fini dei chiarimenti forniti con la presente circolare, quando si fa riferimento alle prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione si intendono quelle prestazioni di lavoro del settore privato rese sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della l. n. 287 del 1991.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 58 e 62, il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino «*titolari di reddito di*

³ Il citato comma 58 della legge di bilancio 2023 precisa che «*le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente (...)*».

⁴ Il comma 1 dell'articolo 5 della l. n. 287 del 1991 prevede che anche «*ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:*

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione».

lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000»⁵ e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

In merito alla determinazione del requisito reddituale di applicazione della norma in commento, e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di *«reddito di lavoro dipendente»*, si è dell’avviso che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Si precisa che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023⁶. Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Ai fini della verifica del limite reddituale si rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 1.1.2.

Resta fermo che, in coerenza con quanto disposto dal comma 59 e con quanto già chiarito con la citata circolare, entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

⁵ Nel limite di euro 50.000 devono essere ricomprese anche le eventuali mance ricevute, ancorché le stesse vengano tassate in via sostitutiva.

⁶ Al riguardo, la relazione tecnica della legge di bilancio 2023 chiarisce che la disposizione in esame *“introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell’ammontare del reddito percepito nell’anno”*.

- percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l'applicazione dell'ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

1.2 Modalità applicative e limiti

Come previsto dal comma 58, le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità – anche attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – costituiscono redditi di lavoro dipendente⁷ e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d'imposta, a una tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Si ritiene, inoltre, che il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di

⁷L'articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che il «reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Al riguardo, con la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 2.1.), è stato chiarito che, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, le mance sono soggette a tassazione nella integrale misura corrisposta. Tale interpretazione è stata poi ribadita dalla Corte di Cassazione che, nel confermare l'interpretazione resa con la citata circolare n. 326 del 1997, ha formulato il seguente principio di diritto in tema di reddito di lavoro dipendente «*le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione*» (cfr. ordinanza n. 26512 del 2021).

superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Ai sensi del comma 58, le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nondimeno, ai sensi del comma 59, le medesime somme rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente, previsto dal comma 62 per l'accesso al regime sostitutivo in esame, non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell'anno successivo.

Il comma 61, infine, prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Tutto ciò premesso, per meglio comprendere il regime sostitutivo in argomento, si formula la seguente ipotesi esemplificativa.

Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:

- nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
- nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-

alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

In applicazione della norma in commento:

- euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);
- euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).

Si precisa che il reddito di riferimento dell'anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l'applicazione della norma nell'anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.

Ne consegue che, sempre con riferimento all'esempio sopra riportato, il lavoratore non potrà beneficiare dell'agevolazione in esame nell'anno 2024, avendo superato nell'anno d'imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).

1.3 Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

Ai sensi del comma 60, l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E.

Tale applicazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione⁸.

Nell'applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

Il sostituto d'imposta, se è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato

⁸ Nel computo del limite di reddito di euro 50.000 rientrano, chiaramente, anche le mance, ancorché assoggettate a imposta sostitutiva.

la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l'applicazione dell'imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all'erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l'agevolazione, lo stesso può applicare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d'importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi. Il medesimo lavoratore deve, altresì, comunicare al datore di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (pari al 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l'importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale rinuncia al regime agevolato. In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal lavoratore, l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In tal caso il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva,

per la quale l'agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

Al riguardo, nel silenzio della norma, si ritiene che la rinuncia del lavoratore possa essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l'obbligo della forma scritta.

In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva.

Tuttavia, se il sostituto d'imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest'ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso⁹.

Qualora sia stata applicata l'imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare, lo stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell'imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.

Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA¹⁰ e, pertanto, non

⁹ Coerentemente con quanto precisato con la circolare n. 28/E del 2016, par. 4.1.

¹⁰ Tali somme sono qualificabili, infatti, tra le cessioni di denaro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

incrementano il volume d'affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.

È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale

L'articolo 39-bis del Decreto Lavoro, rubricato «*Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere*», riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

Attesa la formulazione letterale della disposizione e tenuto conto della *ratio* della stessa, si ritiene che il trattamento integrativo spetti per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno¹¹. Ai fini della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento alla disciplina giuslavoristica, con particolare riguardo al d.lgs. n. 66 del 2003 («*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*»)¹².

¹¹ In tal senso si veda la relazione tecnica di passaggio dell'A.C. 1238, conversione del d.l. n. 48 del 2023, secondo cui la “*disposizione introduce, per i lavoratori nel settore turistico e termale, nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno*”.

¹² Il comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 definisce: «(...) c) «*lavoro straordinario*»: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;
d) «*periodo notturno*»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) «*lavoratore notturno*»:

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Anche in questo caso trova applicazione il c.d. principio di cassa allargato. Ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso è necessario conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

L'agevolazione in commento è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che il datore di lavoro può erogare il trattamento in commento anche successivamente al 21 settembre 2023 e comunque entro il termine di effettuazione

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (...))»

delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d'imposta indicherà nella certificazione unica, relativa al periodo d'imposta 2023, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate, il comma 4 dell'articolo in commento prevede che gli stessi possono utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (cfr. circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, quesito n. 4.9, e circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, paragrafo 7).

A tal fine è stato istituito, con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E, il codice tributo "1702", denominato "*Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48*".

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (DA GIUGNO A DICEMBRE 2023) DI UNDER 30 CHE NON LAVORANO/STUDIANO E SONO ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI: ULTERIORI ISTRUZIONI INPS

L'art. 27, c. 1, del d.l. 4/5/2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e convertito, con modificazioni, dalla legge 3/7/2023 n. 85 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18 e 26 del 2023), prevede: "Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il decreto dell'ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 - pubblicato sul sito dell'Agenzia e disponibile cliccando sul seguente [collegamento](#) - ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l'incentivo su base regionale.

L'incentivo in oggetto, ai sensi dell'art. 27, c. 2, del d.l. n. 48/2023, è cumulabile con:

- l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, c. 297, della legge n. 197/2022 ^[1] (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 24 del 2023), in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 7 del 2018);
- altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023), ha: 1) illustrato la misura in commento e fornito le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali; 2) precisato che l'incentivo è cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'art. 1, c. 281, della legge (n. 197/2022) di Bilancio 2023 ^[2] (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), come integrato dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 ^[3] (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18 e 20 del 2023);

- con il messaggio n. 2923 del 10 agosto scorso, ha diramato i chiarimenti sotto riportati.

La riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero:

- “deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo”: deve essere delimitata, quindi, alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione;
- non riguarda, pertanto, le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023.

In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all'INPS apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all'annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo “in via esclusiva” dell'incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Da ultimo, con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, si ribadisce, come già previsto al paragrafo “Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze” della circolare n. 68/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023, p. 39), che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica *on line* (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento a

opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

^[1] Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo **indeterminato** effettuate dall'1 gennaio al 31 dicembre **2023** di soggetti che non abbiano compiuto il **trentaseiesimo anno di età** e non siano **mai stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato**, è previsto un esonero contributivo triennale pari al **100 per cento** della contribuzione datoriale, nel limite massimo di **8.000 euro annui**.

^[2] **Art. 1, c. 281, legge n. 197/2022**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

^[3] **Art. 39, c. 1, d.l. n. 48/2023**

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**ARTIGIANI, ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE, DATORI DI LAVORO DOMESTICO, LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E DECRETO “ALLUVONE”:
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

L'INPS:

- con la circolare n. 67 del 20 luglio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2023), ha fornito le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al d.l. 1/6/2023 n. 61, che, a causa degli eventi alluvionali interessanti i territori indicati nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, a fare data da maggio scorso, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo 1 maggio 2023-31 agosto 2023;
- tenuto conto che il citato d.l. n. 61/2023, successivamente al 20 luglio u.s. (giorno di pubblicazione della menzionata circolare), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 31/7/2023 n. 100 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023), con il messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023 sotto riportato, ha fornito le seguenti indicazioni per la presentazione dell'istanza di sospensione, da inoltrare entro la data del 20 novembre 2023.

Artigiani ed esercenti attività commerciale

«Si ricorda che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell'ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito istituzionale dell'INPS, www.inps.it, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”, indicando nel campo “Titolo” l'oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”».

Datori di lavoro domestico

«Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell'ambito di applicazione della sospensione in oggetto le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)" > "Comunicazioni" > "Invia Comunicazione" > "Crea Nuova Comunicazione", selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta "Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023".

È necessario allegare il modulo di domanda denominato "SC101" presente sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione "Moduli", categoria "Aziende e Contributi".

Si rammenta che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è unicamente per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione».

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

«Per i liberi professionisti sono compresi nell'ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

L'istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal "Cassetto previdenziale per liberi professionisti" presente sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Cassetto previdenziale per liberi professionisti" > "Domande Telematiche" > "Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna".

La procedura permette al libero professionista di compilare i dati presenti nel modello "SC101" (presente nella sezione "Moduli", categoria "Aziende e Contributi") direttamente sul portale. Una volta terminata l'acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo dell'istanza presentata».

AUMENTO (DA LUGLIO A DICEMBRE 2023) DELL'ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE: CHIARIMENTI INPS

L'art. 39, c. 1, del d.l. n. 48/2023 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18, 20 e 26 del 2023) - prevede: «Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197^[1] è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Pertanto, per i periodi di paga dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il citato esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che *instaurandi*, diversi dal lavoro domestico, nella misura:

- di 6 punti percentuali (2 + 4), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali (3 + 4), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Il menzionato art. 39, c. 1, stabilisce anche che la novella legislativa non abbia effetti sulla tredicesima mensilità o sul singolo rateo della stessa laddove sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023.

Pertanto, in relazione alla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l'esonero trova applicazione nella misura "base" di cui all'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, pari a:

- 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura "base" di cui all'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, pari a:

- 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
- 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

Nell'ambito di applicazione della misura agevolata sono inclusi anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- n. 1932 del 24 maggio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2023), ha fornito le prime istruzioni operative e contabili;

- n. 2924 del 10 agosto 2023, ha diramato i chiarimenti sotto riportati.

L'agevolazione contributiva:

- 1) per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l'incentivo NEET disciplinato dall'art. 27 del medesimo d.l. n. 48/2023 ^[2];
- 2) risulta **cumulabile** con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della **lavoratrice madre** che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, c. 137, della legge 30/12/2021 n. 234 ^[3] (legge di Bilancio 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 41 del 2022). Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta - come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2022) - del 50% in forza della previsione di cui all'art. 1, c. 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale "ELAM").

Conseguentemente, l'esonero IVS nella misura prevista dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell'esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di **apprendistato** e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015 ^[4].

La procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni innanzi divulgate ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.

^[1] **Art. 1, c. 281, legge n. 197/2022**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di **2 punti percentuali** con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (*ossia qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, N.d.R.*) ed è incrementato di **un ulteriore punto percentuale**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

^[2] **Art. 27, c. 1, d.l. n. 48/2023**

Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo

di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Omissis

^[3] **Art. 1, c. 137, legge n. 234/2021**

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

^[4] **Art. 47, c. 7, d.lgs. n. 81/2015**

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (...).

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI LUGLIO 2023

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **luglio 2023** pari a **118,7** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 luglio 2023** al **14 agosto 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,192259 %**.